

## SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE ..... Pag. 5

AVVISO ..... Pag. 6

### P A R T E I

#### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «MONTELURO» (Pesaro Urbino, Rimini) presentata dalla Società Petren.

Istanza di permesso di ricerca «GUARDIA VOMANO» (Teramo) presentata dalla Società Gas della Concordia.

**ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASTELCIVITA» (Salerno) presentata dalla Società Edison Gas.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FIUME SECCHIA» (Modena, Reggio Emilia) presentata dalla Società ENI.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CANTÙ» (Como, Milano, Varese) presentata dalla Società ENI.

**DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte delle Società Total Fina Elf Italia ed ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «ALIANO» (Matera, Potenza); contestuale nomina della Società Total Fina Elf Italia a rappresentante unica delle contitolari.

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «BASIGLIO» (Milano, Pavia).

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «MISSAGLIA» (Bergamo, Como, Lecco, Milano).

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana relativa al permesso di ricerca «MONTECHIARO» (Alessandria, Asti).

**DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 20 marzo 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «MISSAGLIA» (Bergamo, Como, Lecco, Milano) della Società ENI (r.u.).

Decreto ministeriale 20 marzo 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «MONTE LA ROSSA» (Potenza, Salerno) della Società Edison Gas (r.u.).

Decreto ministeriale 20 marzo 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «ZURLENGO» (Bergamo, Brescia, Cremona) della Società ENI (r.u.).

Decreto ministeriale 20 marzo 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «VIGEVANO» (Milano, Pavia, Novara) della Società ENI (r.u.).

**CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE****DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 17 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società Gas della Concordia, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Petrorep Italiana, relativa alla concessione di coltivazione «CASTEL DI LAMA» (Ascoli Piceno, Teramo).

Decreto ministeriale 20 marzo 2003 di trasferimento, alla Società Nettis Gas Plus, della titolarità della Società Nettis Impianti, relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA VIORANO» (Matera, Potenza).

## P A R T E I I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

*PERMESSI DI RICERCA***DICHIARAZIONI DI RINUNCIA A ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d483B.R.-AG» (Mare Adriatico, Zona B) presentata dalla Società ENI (r.u.).

**DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «F.R27.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F).

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «F.R28.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F).

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «F.R29.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F).

Decreto ministeriale 26 marzo 2003 di assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Total Fina Elf Italia, relativa al permesso di ricerca «F.R38.AG» (Mare Jonio, Zona D e Zona F).

## P A R T E V I

**LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI***LEGGI E DECRETI*

Decreto ministeriale 28 novembre 2001 di sostituzione di un membro di diritto del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).

Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 di sostituzione di un membro di diritto del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).

Decreto ministeriale 3 gennaio 2003 di sostituzione del Presidente della Commissione di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Decreto ministeriale 8 gennaio 2003 di sostituzione del Presidente della Commissione consultiva di cui all'art. 83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

*TAVOLE FUORI TESTO*

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del  
*B.U.I.G.*

---

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*  
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*  
Ombretta COPPI - *Cartografia*

---

## AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000	-	-
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000	-	-
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000	-	-
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	-
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001	-	-
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001	-	-
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001	-	-
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	6	30 giugno 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	9	-	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre 1999	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre 1999	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264					
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20					
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33					
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44					
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72					
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77					
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

## AVVISO

Nel B.U.I.G. Anno XLVII – N. 3 è stato pubblicato, al n. 33, il D.M. 25 febbraio 2003 di proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «BUCCHIANICO». Nel dispositivo del decreto è stata erroneamente indicata, quale decorrenza della proroga, la data del 25 febbraio 2002. La data esatta è 25 luglio 2002.

## PARTE I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

## PERMESSI DI RICERCA

## ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **41.**

**Istanza di permesso di ricerca «MONTELURO» presentata dalla Società Petren (estratto).**

Richiedente: Società PETREN – S. Donato Milanese (MI), Via Emilia, 20.

Data di presentazione dell'istanza: 17 marzo 2003.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MONTELURO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Pesaro Urbino - Rimini.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 109.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. M. Mario	Latitudine N.
a	0° 17'	43° 56'
b	0° 23'	43° 56'
c	0° 23'	43° 54'
d	0° 26'	43° 54'
e	0° 26'	43° 46'
f	0° 10'	43° 46'
g	0° 10'	43° 55'
h	0° 17'	43° 55'

- *Superficie richiesta:* km<sup>2</sup> 364,86.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 5 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **42.**

**Istanza di permesso di ricerca «GUARDIA VOMANO» presentata dalla Società Gas della Concordia (estratto).**

Richiedente: Società GAS DELLA CONCORDIA – Roma, Via Alberico II, 4.

Data di presentazione dell'istanza: 19 marzo 2003.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «GUARDIA VOMANO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Teramo.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 133-134-140-141.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	1° 29'	42° 43'
b	1° 32'	42° 43'
c	1° 32'	42° 41'
d	1° 33'	42° 41'
e	1° 33'	42° 39'
f	1° 34'	42° 39'
g	1° 34'	42° 38'
h	1° 33'	42° 38'
i	1° 33'	42° 37'
l	1° 26'	42° 37'
m	1° 26'	42° 40'
n	1° 27'	42° 40'
o	1° 27'	42° 42'
p	1° 29'	42° 42'

- *Superficie richiesta*: km<sup>2</sup> 91,09.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 6 fuori testo.

#### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **43.**

##### **Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CASTELCIVITA» presentata dalla Società Edison Gas (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive l'11 marzo 2003, la Società EDISON GAS, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Salerno, convenzionalmente denominato «CASTELCIVITA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 495 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **44.**

##### **Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FIUME SECCHIA» presentata dalla Società ENI (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 20 marzo 2003, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, convenzionalmente denominato «FIUME SECCHIA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 444 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **45.**

##### **Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «CANTÙ» presentata dalla Società ENI (estratto).**



Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 25 marzo 2003, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Como, Milano e Varese, convenzionalmente denominato «CANTÙ» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 465 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

## DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **46.**

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

**Assunzione, da parte delle Società Total Fina Elf Italia ed ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «ALIANO»; contestualmente, la Società Total Fina Elf Italia è stata nominata rappresentante unica delle contitolari.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

Visto il D.M. 6 novembre 1998, rettificato con D.M. 20 marzo 2000, con il quale alle Società Lasmo Italia Sud-S.p.A., Enterprise Oil Italiana-S.p.A., Fina Italiana-S.p.A. e Mobil Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 40%, 33,1/3%, 13,1/3% e 13,1/3%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ALIANO», in territorio delle provincie di Matera e Potenza;

Visti i DD.MM. 3 agosto 1999, 20 marzo 2000, 11 ottobre 2000, 29 novembre 2000, 20 aprile 2001 e 25 maggio 2001, con i quali la titolarità del permesso in questione è stata intestata, in ultimo, alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A., ENI-S.p.A. e Total Fina Elf Italia-S.p.A., con quote rispettivamente del 55%, 20% e 25%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 27 febbraio 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente le Società ENI-S.p.A. e Total Fina Elf Italia-S.p.A. hanno dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera e di nominare rappresentante unica delle contitolari la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A.;

**DECRETA:**

Art. 1.- A decorrere dal 27 febbraio 2003 la quota del 55% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ALIANO», in territorio delle provincie di Matera e Potenza già attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta, per la quota del 35% dalla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129), e per la quota del 20% dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Total Fina Elf Italia-S.p.A.:	60%;
ENI-S.p.A.:	40%.

Rappresentante unica è nominata la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 6 novembre 1998 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Le assunzioni di quote di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Matera.

Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **47**.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «BASIGLIO».**

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

Visto il D.M. 30 marzo 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASIGLIO», in territorio delle provincie di Pavia e Milano;

Visti i DD.MM. 9 aprile 1999 e 20 settembre 2000, con i quali la vigenza del permesso è stata prorogata sino al 22 marzo 2005, a seguito della sospensione del decorso temporale;

Visto il D.M. 18 maggio 2001, con il quale la titolarità del permesso in questione è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 4 febbraio 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 4 febbraio 2003 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASIGLIO», in territorio delle provincie di Pavia e Milano già attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 30 marzo 1998 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Pavia.

Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **48.**

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «MISSAGLIA».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MISSAGLIA», in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como;

Visto il D.M. 20 aprile 2001, con il quale il permesso è stato intestato alle Società ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima, e contestualmente il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 20 maggio 2000;

Visto il D.M. 20 marzo 2003, con il quale il decorso temporale del permesso «MISSAGLIA» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 26 settembre 2002 sino alla pronuncia definitiva del TAR per la Lombardia sul ricorso presentato dalla società ENI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 4 febbraio 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 4 febbraio 2003 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MISSAGLIA», in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como, già attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare é tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 16 giugno 1998 alle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della*

*Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Milano.

Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **49**.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «MONTECHIARO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

Visto il D.M. 1 agosto 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTECHIARO», in territorio delle provincie di Asti e Alessandria;

Visti i DD.MM. 9 febbraio 1999 e 4 agosto 2000, con i quali la vigenza del permesso in questione è stata prorogata sino al 15 marzo 2005 a seguito della sospensione del decorso temporale;

Visto il D.M. 18 maggio 2001, con il quale la titolarità del permesso in questione è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 15 maggio 2002, con il quale il decorso temporale del permesso «MONTECHIARO» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 12 novembre 2001 sino alla pronuncia della decisione conclusiva del TAR per il Piemonte sul ricorso presentato dalla Società ENI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 4 febbraio 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 4 febbraio 2003 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTECHIARO», in territorio delle provincie di Asti e Alessandria già attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare é tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 1 agosto 1997 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Asti.  
Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

## **DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **50.**

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 2003.

### **Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «MISSAGLIA» della Società ENI (r.u.).**

#### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MISSAGLIA», in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como;

Visto il D.M. 20 aprile 2001, con il quale il permesso è stato intestato alle Società ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%,

rappresentate dalla prima, e contestualmente il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 20 maggio 2000;

Visto il D.M. 10 settembre 2001, con il quale la sospensione del decorso temporale è terminata il 6 giugno 2001, e di conseguenza la scadenza della vigenza del permesso stesso è stata fissata al 19 gennaio 2004;

Vista l'istanza presentata in data 24 gennaio 2003, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito del giudizio negativo, espresso con decreto DEC/VIA/7188 del 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito alla compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione del sondaggio "SERNOVELLA 1", nell'ambito del permesso "MISSAGLIA";

Considerato che la Società ENI-S.p.A. ha proposto in data 10 ottobre 2002 ricorso al TAR della Lombardia avverso il decreto DEC/VIA/7188 del 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente, notificato alle parti in data 26 settembre 2002;

Ritenuto che tale giudizio negativo impedisce di fatto alle Società contitolari l'esecuzione del sondaggio "SERNOVELLA 1", che è parte del programma dei lavori approvato con l'attribuzione del permesso "MISSAGLIA";

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. sono valide e che per l'effettuazione del sondaggio esplorativo e' necessario attendere la pronuncia della decisione conclusiva del TAR della Lombardia;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MISSAGLIA» in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 26 settembre 2002 sino alla pronuncia definitiva del TAR della Lombardia. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data di pronuncia del TAR della Lombardia.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Milano.  
Roma, 20 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **51.**

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 2003.

**Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «MONTE LA ROSSA» della Società Edison Gas (r.u.).**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 28 gennaio 1992 con il quale alle Società Edison Gas-S.p.A. ed Elf Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, rappresentate dalla prima, è stato accordato, per la durata di anni quattro, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE LA ROSSA», in territorio delle provincie di Salerno e Potenza;

Visti i DD.MM. 4 agosto 1993, 2 settembre 1993, 27 dicembre 1994, 2 aprile 1996, 28 agosto 1997, 13 febbraio 1998, 23 novembre 1998 e 15 settembre 1999 con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Edison Gas-S.p.A., ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A., con quote rispettivamente del 50%, 40% e 10%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 2 aprile 1996 e 3 marzo 1999 con i quali la vigenza del permesso stesso è stata prorogata sino al 28 gennaio 2002 previa riduzione dell'area a kmq 288,97;

Visto il D.M. 24 giugno 2002, con il quale la vigenza del permesso è stata prolungata sino al 28 gennaio 2003, per consentire la chiusura mineraria definitiva del pozzo «Vallauria 1 bis» nell'ambito del permesso stesso;

Vista l'istanza presentata in data 28 novembre 2002 con la quale la Società Edison Gas-S.p.A., quale rappresentante unica delle contitolari, ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della prescrizione di sospensione dei lavori di ripristino ambientale dell'area pozzo emanata dal Comune di Savoia di Lucania con nota prot.n.5905 del 18 novembre 2002;



Ritenuto che tale sospensione non consente alle titolari del permesso il corretto abbandono dell'area;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società Edison Gas-S.p.A. sono valide e che per l'effettuazione del ripristino ambientale dell'area del pozzo «Vallauria 1 bis» è necessario attendere la pronuncia di destinazione dell'area da parte del Comune di Savoia di Lucania in linea con quanto indicato dal Programma Integrato di Recupero vigente in loco;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia-Ufficio F7 di Napoli con nota n.0131 del 14 gennaio 2003;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

#### DECRETA:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE LA ROSSA» in territorio delle provincie di Salerno e Potenza di cui sono titolari le Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 18 novembre 2002 sino alla pronuncia di destinazione dell'area del pozzo esplorativo «Vallauria 1 bis» da parte del Comune di Savoia di Lucania. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società EDISON GAS-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Salerno.

Roma, 20 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

*N.d.R. – Il titolo «MONTE LA ROSSA» è stato depennato dagli Elenchi del B.U.I.G. alla scadenza della seconda proroga, stante anche la non produttività del permesso stesso.*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **52.**

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 2003.

**Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «ZURLENGO» della Società ENI (r.u.).**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ZURLENGO», in territorio delle provincie di Brescia, Bergamo e Cremona;

Visto il D.M. 28 Febbraio 2000, con il quale il permesso è stato intestato alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente del 66,2/3% e 33,1/3%, rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 15 settembre 1999 e 30 luglio 2002, con i quali è stato sospeso il decorso temporale del permesso dal 17 maggio 1999 al 3 giugno 2000, e di conseguenza la scadenza della vigenza del permesso stesso è stata fissata al 19 maggio 2006;

Vista l'istanza presentata in data 24 gennaio 2003, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito del giudizio negativo, espresso con decreto DEC/VIA/7187 del 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito alla compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione del sondaggio "BARCO 1", nell'ambito del permesso "ZURLENGO";

Considerato che la Società ENI-S.p.A. ha proposto in data 10 ottobre 2002 ricorso al TAR della Lombardia avverso il decreto DEC/VIA/7187 del 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente, notificato alle parti in data 26 settembre 2002;

Ritenuto che tale giudizio negativo impedisce, di fatto, alle Società contitolari l'esecuzione del sondaggio "BARCO 1", che è parte del programma dei lavori approvato con l'attribuzione del permesso "ZURLENGO";

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. sono valide e che per l'effettuazione del sondaggio esplorativo e' necessario attendere la pronuncia della decisione conclusiva del TAR della Lombardia;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

#### DECRETA:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ZURLENGO» in territorio delle provincie di Brescia, Bergamo e Cremona di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (C.F. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.A.P. 20121), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 26 settembre 2002 sino alla pronuncia definitiva del TAR della Lombardia. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data di pronuncia del TAR della Lombardia.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Brescia.

Roma, 20 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **53**.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 2003.

**Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «VIGEVANO» della Società ENI (r.u.).**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni

di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO», in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara;

Visto il D.M. 17 marzo 2000, con il quale l'area del permesso in questione è stata ridotto a kmq 392,45;

Visti i DD.MM. 29 novembre 2000, 18 maggio 2001 e 25 marzo 2002, con i quali il permesso è stato intestato alle Società ENI-S.p.A., Edison Gas-S.p.A. e British Gas International B.V. Filiale Italiana, con quote rispettivamente del 45%, 15% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visto i DD.MM. 17 ottobre 2000 e 30 luglio 2002, con i quali è stato sospeso il decorso temporale del permesso dal 17 dicembre 1999 e al 3 giugno 2002, e di conseguenza la scadenza della vigenza del permesso stesso è stata fissata al 19 giugno 2005;

Vista l'istanza presentata in data 7 febbraio 2003, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito del giudizio negativo, espresso con decreto DEC/VIA/7186 del 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in merito alla compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione del sondaggio "CASCINA FIORITA", nell'ambito del permesso "VIGEVANO";

Considerato che la Società ENI-S.p.A. ha proposto in data 10 ottobre 2002 ricorso al TAR della Lombardia avverso il decreto DEC/VIA/7186 del 3 giugno 2002 del Ministero dell'ambiente, notificato alle parti in data 26 settembre 2002;

Ritenuto che tale giudizio negativo impedisce, di fatto, alle Società contitolari l'esecuzione del sondaggio "CASCINA FIORITA", che è parte del programma dei lavori approvato con l'attribuzione del permesso "VIGEVANO";

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. sono valide e che per l'effettuazione del sondaggio esplorativo e' necessario attendere la pronuncia della decisione conclusiva del TAR della Lombardia;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

## D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO» in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (C.F. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), EDISON GAS-S.p.A. (C.F. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) e BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. FILIALE ITALIANA (C.F. n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 26 settembre 2002 sino alla pronuncia definitiva del TAR della Lombardia. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data di pronuncia del TAR della Lombardia.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopra citata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Pavia.

Roma, 20 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

*CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE***DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **54.**

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 2003.

**Assunzione, da parte della Società Gas della Concordia, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Petrorep Italiana, relativa alla concessione di coltivazione «CASTEL DI LAMA».**

## IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 27 gennaio 1983 con il quale alle Società SNIA VISCOSA - S.p.a., PETROREP S.p.A., AGIP S.p.A. e MONTECATINI EDISON S.p.A. con quote rispettivamente del 30%, 6%, 34% e 30%, è stata accordata per la durata di anni trenta la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «CASTEL DI LAMA», in territorio delle province di Ascoli Piceno e Teramo;

Visti i DD.MM. 7 marzo 1984, 16 luglio 1985, 24 maggio 1990, 12 maggio 1992, 2 settembre 1993, 14 giugno 1996, 13 febbraio 1998 e 5 aprile 2002 con i quali la titolarità della concessione è stata intestata in ultimo alle Società:

GAS DELLA CONCORDIA S.p.A.: 30%;

EDISON GAS S.p.A.: 30%;

PETROREP ITALIANA S.p.A.: 6%;

ENI S.p.A.: 34%;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001 con il quale è stata approvata la modifica del programma dei lavori di ricerca nell'ambito della concessione «CASTEL DI LAMA»;

Visto l'atto datato 28 giugno 2002, pervenuto il 25 luglio 2002 con il quale la Società PETROREP ITALIANA S.p.A. dichiara di rinunciare alla sua quota pari al 6%, di partecipazione nella concessione «CASTEL DI LAMA», e contestualmente la Società GAS DELLA CONCORDIA S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota del 6% rinunciata;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 28 giugno 2002 la quota del 6% della titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «CASTEL DI LAMA», in territorio delle province di Ascoli Piceno e Teramo, già attribuita alla Società PETROREP ITALIANA S.p.A. (c.f. 00480680108) con sede legale in Viale Sauli, 4/8 b (cap 16121) Genova,

ed uffici in Via G. Leopardi , 26 (cap 20123) Milano è assunta dalla Società GAS DELLA CONCORDIA (C.F. 116500301155) con sede legale ed uffici in Roma, Via Alberico II n°4 (cap 00193).

Le quote di partecipazione alla concessione sono pertanto così stabilite:

GAS DELLA CONCORDIA S.p.A.: 36%;

EDISON GAS S.p.A.: 30%;

ENI S.p.A.: 34%.

Rappresentante unica è confermata la Società GAS DELLA CONCORDIA S.p.A. con sede legale ed uffici in Roma, Via Alberico II n°4 (cap 00193).

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società GAS DELLA CONCORDIA S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ascoli Piceno.

Roma, 17 marzo 2003.

*Il Direttore generale: ORTIS*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **55.**

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 2003.

**Trasferimento, alla Società Nettis Gas Plus, della titolarità della Società Nettis Impianti, relativa alla concessione di coltivazione «MASSERIA VIORANO».**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 luglio 1993 con il quale è stata accordata per la durata di anni trenta

la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominata «MASSERIA VIORANO», nel territorio delle province di Matera e Potenza, alle Società FIAT RIMI – S.p.A. (34%), PETREX – S.p.A.(26%), CPA- S.p.A. (20%) e CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A. (20%);

Visti i DD.MM. 12 novembre 1993, 9 maggio 1996, 22 gennaio 1997, 23 gennaio 1998, 10 gennaio 2000 e 30 aprile 2002 con i quali con i quali la titolarità della concessione è stata intestata in ultimo alla Società NETTIS IMPIANTI – S.p.A;

Vista l'istanza datata 5 febbraio 2003 e pervenuta il 10 febbraio 2003 con la quale la Società NETTIS IMPIANTI - S.p.A. ha chiesto di poter trasferire la quota di titolarità della concessione di coltivazione «MASSERIA VIORANO» alla Società NETTIS GAS PLUS - S.p.A. a seguito del conferimento del ramo d'azienda;

Visto l'atto di cessione del ramo aziendale dalla Società NETTIS IMPIANTI –S.p.A. alla NETTIS GAS PLUS - S.p.A., rogito notaio Dott. Francesco Paolo Tetrarca notaio in Bari, rep. N. 11033 in data 21 ottobre 2002 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 24 ottobre 2002;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 24 ottobre 2002 è intestata dalla Società NETTIS IMPIANTI - S.p.A. (c.f. n. 00798680724) con sede legale in Grumo Appula (BA), Via Roma 11/A, (C.a.p. 70025) alla Società NETTIS GAS PLUS – S.p.A. (c.f. n. 05920250726) con sede in Bari Via Bitritto, n. 131 (C.a.p. 70124) la titolarità della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MASSERIA VIORANO» nel territorio delle province di Matera e Potenza.

Art. 2.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Nettis Gas Plus –S.p.A. tramite la competente Agenzia del Demanio di Matera.

Roma, 20 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS



## P A R T E I I

### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **DICHIARAZIONI DI RINUNCIA A ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **56.**

##### **Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «d483B.R.-AG» presentata dalla Società ENI (r.u.) (estratto).**

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 10 marzo 2003, la Società ENI, in qualità di rappresentante unica delle contitolari dell'istanza di permesso di ricerca nel Mare Adriatico (Zona B), convenzionalmente denominata «d483B.R.-AG» (v. *B.U.I.G.* Anno XL - N. 4, n. 65 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

##### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **57.**

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

##### **Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «F.R27.AG».**

##### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 3 agosto 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R27.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone «F» e «D»;

Visti i DD.MM. 18 aprile 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000, 13 novembre 2000 e 3 maggio 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società ENI-S.p.A. (r.u.) 75% e Enterprise Oil Italiana-S.p.A. 25%;

Visto il D.M. 15 novembre 1999 di approvazione del programma unitario nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinti dalle sigle «F.R27.AG» e «F.R28.AG»;

Visto il D.M. 7 gennaio 2002, con il quale la vigenza del permesso è stata prorogata sino al 3 agosto 2004 previa riduzione dell'area da kmq 987,16 a kmq 731,65, ed è stato approvato un nuovo programma di lavoro da svolgersi singolarmente nell'ambito dello stesso permesso «F.R27.AG»;

Visto l'atto presentato il 4 febbraio 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 4 febbraio 2003, la quota del 25% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "F.R27.AG", ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "F" e "D", attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. 3 agosto 1995 e 7 gennaio 2002 nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., unica titolare, tramite l'Agenzia del Demanio di Crotone.

Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «F.R28.AG».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 3 agosto 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R28.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone «F» e «D»;

Visti i DD.MM. 18 aprile 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000, 14 novembre 2000 e 2 maggio 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società ENI-S.p.A. (r.u.) 75% e Enterprise Oil Italiana-S.p.A. 25%;

Visto il D.M. 15 novembre 1999 di approvazione del programma unitario nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinti dalle sigle «F.R27.AG» e «F.R28.AG»;

Visto il D.M. 4 gennaio 2002 con il quale la vigenza del permesso in parola è stata prorogata sino al 3 agosto 2004, previa riduzione dell'area da kmq 998,70 a kmq 743,35 ed è stato approvato un nuovo programma di lavoro da svolgersi singolarmente nell'ambito del permesso «F.R28.AG»;

Visto l'atto presentato il 5 febbraio 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 5 febbraio 2003, la quota del 25% della titolarità del permesso

di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "F.R28.AG", ubicato nel mare Jonio nell'ambito delle zone "F" e "D", attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. 3 agosto 1995 e 4 gennaio 2002 nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., tramite l'Agenzia del Demanio di Crotone.

Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **59**.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Enterprise Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «F.R29.AG».**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 3 agosto 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A., è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla

sigla «F.R29.AG» ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone «F» e «D»;

Visti i DD.MM. 18 aprile 1996, 13 febbraio 1998, 20 marzo 2000, 15 novembre 2000 e 7 maggio 2001, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società ENI-S.p.A. (r.u.) 75% e Enterprise Oil Italiana-S.p.A. 25%;

Visto il D.M. 31 ottobre 2001 con il quale la vigenza del permesso è stata prorogata per la durata di anni tre a decorrere dal 3 agosto 2001, con riduzione dell'area da kmq 986,45 a kmq 738,28;

Visto l'atto presentato il 5 febbraio 2003, con il quale la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la quota del 25% rimasta libera;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 5 febbraio 2003, la quota del 25% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "F.R29.AG", ubicato nel mare Ionio nell'ambito delle zone "F" e "D", attribuita alla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. 3 agosto 1995 e 31 ottobre 2001 nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., tramite l'Agenzia del Demanio di Catanzaro.

Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **60.**

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2003.

**Assunzione, da parte della Società ENI, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Total Fina Elf Italia, relativa al permesso di ricerca «F.R38.AG».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 30 aprile 2002 con il quale alle Società ENI-S.p.A. e Total Fina Elf Italia-S.p.A., con quote rispettivamente del 70% e 30%, è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "F.R38.AG" mare Ionio zone «F» e «D»;

Visto l'atto pervenuto il 10 febbraio 2003, con il quale la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

#### D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 10 febbraio 2003, la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «F.R38.AG» ubicato nel mare Jonio nell'ambito delle zone "F" e "D", attribuita alla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) è assunta dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 30 aprile 2002 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A., tramite l'Agenzia del Demanio di Catanzaro.

Roma, 26 marzo 2003.

*Il Direttore generale:* ORTIS

## P A R T E V I

### LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

#### LEGGI E DECRETI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **61**

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 2001.

#### **Sostituzione di un membro di diritto del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.**

#### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente l'istituzione del Comitato tecnico per gli idrocarburi, organo consultivo dell'amministrazione nella materia della ricerca e coltivazione degli idrocarburi, e successive modificazioni;

Visto il D. lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'art. 37 del citato D. lgs. n. 625 che ha modificato la composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;

Visto il D. lgs. n. 143 del 4 giugno 1997 che ha istituito il Ministero per le politiche agricole;

Visto il D. lgs. 30 luglio 1999 n. 300 che ha soppresso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e ha istituito il Ministero delle attività produttive;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 2001, n. 175 relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il D.M. 18 luglio 2001, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 20 agosto 2001, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 37 del D. Leg.vo n. 625, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia per il triennio 2001-2004;

Considerato che del predetto Comitato fa parte, in qualità di membro di diritto, il Direttore del Servizio Geologico d'Italia;

Vista la nota n. SNG/4206/DIR del 2 ottobre 2001 con la quale viene comunicato che il Dott. Andrea TODISCO, già componente del Comitato, non ricopre più la carica di Direttore del Servizio Geologico e che in atto tale carica è rivestita dal Direttore Vicario Dott. Normanno ACCARDI, il quale delega il Dott. Claudio CESI quale rappresentante del Servizio Geologico in seno al Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia;

#### D E C R E T A:

*Articolo unico:* A decorrere dal 2 ottobre 2001 il Dott. Claudio CESI è chiamato a far parte del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia in sostituzione del Dott. Andrea TODISCO.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza e pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.

Roma, 28 novembre 2001.

*Il Ministro:* MARZANO

<i>Ufficio centrale del bilancio presso il MICA:</i>
<i>Annotato nel registro decreti al n. 1, il 3 gennaio 2002.</i>

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **62**

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 2002.

**Sostituzione di un membro di diritto del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.**

#### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente l'istituzione del Comitato tecnico per gli idrocarburi, organo consultivo dell'amministrazione nella materia della ricerca e coltivazione degli idrocarburi, e successive modificazioni;

Visto il D. lgs. 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'art. 37 del citato D. lgs. n. 625 che ha modificato la composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;

Visto il D. lgs. n. 143 del 4 giugno 1997 che ha istituito il Ministero per le politiche agricole;

Visto il D. lgs. 30 luglio 1999 n. 300 che ha soppresso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e ha istituito il Ministero delle attività produttive;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 2001, n. 175 relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il D.M. 18 luglio 2001, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 20 agosto 2001, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 37 del D. Leg.vo n. 625, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia per il triennio 2001-2004;

Considerato che del predetto Comitato fa parte, in qualità di membro di diritto, il Direttore della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di Vicepresidente;

Visto il D.P.C.M. 8 ottobre 2002 con il quale l'ing. Alessandro ORTIS è stato nominato Dirigente generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell'ing. Tullio M.FANELLI con l'ing. Alessandro ORTIS quale componente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia;



## D E C R E T A:

*Articolo unico:* A decorrere dal 8 ottobre 2002 l'ing. Alessandro ORTIS è chiamato a far parte del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia in sostituzione dell'ing. Tullio M. FANELLI.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza e pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.

Roma, 30dicembre 2002.

*Il Ministro:* MARZANO

<i>Ufficio centrale del bilancio presso il MICA:</i>
<i>Annotato nel registro decreti al n. 142, il 31 gennaio 2003.</i>

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **63**

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 2003.

**Sostituzione del Presidente della Commissione di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.**

## IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE ed in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione presso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive), di una Commissione avente il compito di rendere pareri obbligatori sia in merito alla determinazione delle riduzioni spettanti per il valore delle aliquote delle produzioni di idrocarburi in terraferma e in mare, sia in merito alle modalità degli accertamenti sui dati relativi ai versamenti effettuati dai concessionari;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE ed in particolare l'articolo 5 che, nello stabilire incentivazioni alla coltivazione di giacimenti marginali, prevede che la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, esprima il parere sul riconoscimento della qualifica di marginalità economica del giacimento;

VISTO il D.M. 22 febbraio 2001, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 21.03.2001 al n.517, con il quale è stata costituita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 per il biennio decorrente dalla data dello stesso decreto ministeriale;

CONSIDERATO che con D.M. 10.05.2001 era stato chiamato a far parte della predetta Commissione l'ing. Tullio Maria Fanelli – Direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;

VISTO il D.P.C.M. 8.10.2002, registrato alla Corte dei Conti il 5 novembre 2002, con il quale è stato conferito all'ing. Alessandro Ortis l'incarico di titolare della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

CONSIDERATO che la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presieduta dal Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

## D E C R E T A:

*Articolo unico:* A decorrere dall'8.10.2002 l'ing. Alessandro Ortis è chiamato a far parte della Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 in sostituzione dell'ing. Tullio Maria Fanelli.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle attività produttive per la registrazione, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.

Roma, 3 gennaio 2003.

*Il Ministro:* MARZANO

<i>Ufficio centrale del bilancio presso il MICA:</i>
<i>Annotato nel registro decreti al n. 140, il 31 gennaio 2003.</i>

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **64**

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 2003.

**Sostituzione del Presidente della Commissione consultiva di cui all'art. 83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.**

#### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il D.P.R. 24 Maggio 1979, n. 886, recante integrazione e adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave contenute nel D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca, e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Ritenuto che, a norma dell'art. 83 del citato D.P.R. e' istituita presso il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive, una Commissione consultiva incaricata di rendere i pareri obbligatori previsti dagli artt. 81 e 82 dello stesso D.P.R. e pareri facoltativi sull'intera materia oggetto delle citate disposizioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 624 del 25.11.1996, con il quale sono stati estesi i compiti della Commissione, ed in particolare l'art. 17, in base al quale la composizione della Commissione è stata integrata con il Direttore del Servizio ispettivo per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere, ora Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, e con 3 Ingegneri capi dei Distretti minerari della stessa Direzione generale;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, e successive modifiche, con il quale le funzioni relative al settore estrattivo dei minerali solidi sono state trasferite alle Regioni e con esse anche il personale dei Distretti Minerari;

Visto il D.M. 21.07.2001, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici dirigenziale di livello non generale del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive;

Visto il proprio decreto in data 18.03.2002, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 7.05.2002, con il quale sono stati nominati ai sensi del citato art. 83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 i componenti della Commissione per un triennio a decorrere dal 18.03.2002;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.10.2002, registrato alla Corte dei Conti il 24.10.2002, con il quale è stato attribuito all'Ing. Alessandro Ortis l'incarico di Direttore generale della Direzione per l'energia e le risorse minerarie;

Considerato che il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie presiede la Commissione e che è necessario provvedere alla sua nomina in seno alla Commissione stessa;

D E C R E T A:

*Articolo unico:* – A decorrere dall'8.10.2002 l'Ing. Alessandro Ortis - Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie è nominato Presidente della Commissione consultiva di cui all'art. 83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 come modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 624 del 1996, in sostituzione dell'ing. Tullio Maria Fanelli.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza.

Roma, 8 gennaio 2003.

*Il Ministro:* MARZANO

<i>Ufficio centrale del bilancio presso il MICA:</i>
<i>Annotato nel registro decreti al n. 141, il 31 gennaio 2003.</i>

**ELENCO TAVOLE****BUIG XLVII - N. 4**

Tav. 5 (41) – Istanza di permesso di ricerca «MONTELURO» - Società Petren

Tav. 6 (42) – Istanza di permesso di ricerca «GUARDIA VOMANO» - Società Gas della Concordia